C I T T À D I B I S I G N A N O

Bando Pubblico di Concorso per la concessione del contributo di cui alla L431/98 ad integrazione dei canoni di locazione anno 2014

VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998; VISTO il Decreto dei Ministero LL.PP. del 7.06.1999; VISTO il D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale n. 1/2006; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/3/2006; VISTA la Legge n. 133 del 6.08.2008; VISTO il decreto legge 31/08/2013 n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 che ha ripristinato e finanziato il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per gli anni 2014 e 2015; VISTO l'avviso pubblicato sul sito internet della Regione Calabria in data 27 gennaio 2014, con cui il Dipartimento LLPP, ha informato i comuni del ripristino del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le annualità 2014 e 2015, invitandoli a presentare le graduatorie degli aventi diritto ed il fabbisogno relativo entro il 31 maggio per il contributo relativo all'anno 2014

Si rende noto

Che entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, all'Albo Pretorio comunale, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del pagamento del canone di locazione per l'anno 2014.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e residenza, in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno e residenti in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
   a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
   b) titolarità di una quota non superiore al 50% su un alloggio;
   c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese no siano superiori al 50%;
   d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
10. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
11. valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00;
12. valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

    Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.881,18); Incidenza Canone/valore ISE non inferiore a 14%

    Fascia B: Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00; Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;

13. Il valore ISEE risultante dall'attestazione rilasciata dall'lNPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
    a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
    b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.
15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
16. I requisiti di cui al punto "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. *130/2000*, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. *242/2001*, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo;
17. non sono efficaci:
    a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
    b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Entità del contributo

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. *130/2000:*
   a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00
   b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00;
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Canone annuo di locazione

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda;
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 3 2/1978;
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso, certificazione e termini di presentazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le domande devono essere prodotte su apposito modello in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, predisposto dal Comune di Bisignano e disponibile presso l'Ufficio Prestazioni Sociali del Comune e sul sito www.comune.bisignano.cs.it ove è scaricabile, ad esso vanno allegati: copia del contratto di fitto regolarmente registrato, modello ISEE con relativa dichiarazione sostitutiva unica la cui produzione del reddito deve essere riferita all'anno 2012, per i cittadini residenti, appartenenti a Stati della Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa da almeno 5 anni nella Regione Calabria, per i cittadini residenti, appartenenti a stati non presenti nella Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, copia della carta o permesso di soggiorno dei componenti il nucleo familiare e certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa di almeno 5 anni nella Regione Calabria **Le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il 29 aprile 2014**, per le domande pervenute tramite servizio postale non fa fede la data di spedizione, ma quella di acquisizione al protocollo.

Istruttoria domande e procedure di erogazione

Il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa Graduatoria Provvisoria entro il 5 maggio 2014 e resterà affissa all'Albo Pretorio del Comune fino al 15 maggio 2014, per permettere l'inoltro di ricorsi e rettifiche. Gli Uffici comunali dopo aver esaminato i ricorsi e le richieste di rettifiche procederanno alla stesura definitiva della Graduatoria il 16 maggio 2014 che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente, gli aventi diritto inclusi nella graduatoria dovranno produrre, pena la esclusione delle spettanze, le ricevute di pagamento del canone, che costituiranno la base di calcolo e ripartizione dello stesso.

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri stabiliti dalla stessa Regione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I richiedenti al fine della valutazione della propria richiesta acconsentiranno al trattamento dei dati personali e sensibili e a prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento sarà così articolato:

a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla concessione di un contributo economico e alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria che sarà pubblicata nei modi e termini di legge e in riferimento alle disposizioni dalla Regione Calabria;
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria;
d) i dati trattati per le finalità della richiesta saranno trasmessi alla Regione Calabria per le procedure ad essa spettanti;
e) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici;
f) il titolare del trattamento è il Comune di Bisignano – Settore Secondo Ufficio Prestazioni Sociali;
g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;
h) Il Comune di Bisignano ha individuato come responsabile del trattamento il dipendente De Marco Carmelo responsabile dell'Ufficio Prestazioni Sociali – P.zza Collina Castello - Bisignano.

Il Comune di Bisignano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Bisignano, lì 09.04.2014

L'ASSESSORE SI SERVIZI SOCIALI E WELFARE
Mario Umile D'Alessandro

IL SINDACO
Umile Bisignano